

Proposta di relazione

TITOLO:

“Necessaria modificazione della legge n. 352/1970 nella parte relativa al referendum costituzionale ex art. 138 Cost.”

L’art. 138 c. 1 Cost. prevede che *“Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”* E’ un referendum **“costitutivo”**¹, cioè la legge costituzionale se non è approvata con i 2/3 dei membri delle Camere nella seconda e ultima votazione non entra in vigore se non approvata dal corpo elettorale a maggioranza assoluta in casi che sia stato richiesto il *referendum*.

Per l’art. 75 Cost. lo stesso articolo che lo ammette *“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.”* (comma 1) precisa nel comma seguente: *“Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.”* In realtà la giurisprudenza della Corte ha allargato le ipotesi di inammissibilità” a mio avviso in maniera non sempre convincente”.

Giustamente la legge 352/1970 ha affidato il controllo all’Ufficio Centrale per il Referendum in controllo della legittimità della procedura, ma quello dell’ammissibilità alla CORTE COSTITUZIONALE, unico caso di controllo preventivo, perché soltanto in caso di esito positivo di un referendum abrogativo parziale si aveva una nuova norma di legge sulla quale esercitare il controllo di costituzionalità, come prevede l’art. 134 Cost. *“La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla **legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni**”*. Ex art.

Nessun intervento della Corte costituzionale è, invece. Previsto nella procedura ex lege n. 352/1970 nel caso dell’art. 138 Cost., a mio avviso irragionevolmente per disparità di trattamento, quindi in violazione dell’art., 3, che è espressione di un

¹ Definizione che preferisco a **'confermativo'** - secondo la definizione contenuta nel decreto di indizione del Presidente della Repubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2016 – o **'approvativo'**, in virtù del testo dell'art. 16 della l. 352/1970 (così anche R. Pinardi, L'iter referendario costituzionale: funzioni e ruolo dell'ufficio centrale per il referendum, in *federalismi.it*, Focus Fonti del diritto, 2/2016, 3) o, viceversa, **'oppositivo'** come è stato qualificato da una parte della dottrina, in considerazione della sua eventualità e della funzione di garanzia

principio supremo del nostro ordinamento costituzionale e quindi immodificabile anche con norma di rango costituzionale(sent. cost. n. 1146/1988).

Non sfugge a nessuno che una norma di rango costituzionale abbia un impatto maggiore di un referendum abrogativo fosse anche di un'intera legge.

Ne abbiamo avuto la prova devastante con le elezioni anticipate del settembre 2022 a causa del combinato disposto della legge elettorale n. 165/2017, come integrata e modificata in senso peggiorativo dalla legge n. 51/2019 con la legge costituzionale n. 1/2020, che presenta vizi insanabili di incostituzionalità, quantomeno per il Senato in relazione alla Circostrizione estero (l'Europa con il 50% del corpo elettorale ha lo stesso numero di senatori, cioè 1 come Africa, Asia, Oceania e Antartide che ne hanno un decimo) e per l'equiparazione delle Province autonome di BZ e TN alle regioni per l'attribuzione di un numero minimo di SENATORI.

Per tale equiparazione la Regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol, unica entità rilevante ai sensi del combinato disposto art. 57 c. 1 e 116 e 131 Cost. per far parte del Senato della Repubblica di cui le regioni sono parte costitutiva, ma non le Province autonome, con 1.029.000 abitanti ha più senatori dei 4 di Abruzzo e Friuli-Venezia Giulia e dei 5 di Liguria, Marche e Sardegna tutte con più abitanti (la Sardegna + 60%) **e lo stesso numero di 6 senatori della Calabria che di abitanti ne ha 1.959.000 , quasi il doppio!**

Eppure, c'è un limite alla revisione costituzionale l'art. 139 Cost., come di sono limiti al referendum abrogativo: ***“La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.”*** Non riguarda solo il divieto di restaurare la monarchia, con un'altra casa regnante, ma poiché la Repubblica è democratica (art.1) e riconosce i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2), ma anche riesumare **la Repubblica Sociale Italiana.**

Pertanto è meglio prevedere l'intervento diretto della Corte Costituzionale, anche se teoricamente la questione di legittimità costituzionale in via incidentale poteva essere sollevata dai 3 senatori rappresentati del comitato referendario, ma non ci hanno pensato e nemmeno il loro avvocato, poiché l'U.C.R. a differenza delle Commissioni Elettorali non è organo amministrativo, ma giudiziario e pertanto legittimato ad emettere ordinanza ex art. 23 legge n. 87/1953 (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 343/2003 e sentenza n. 164/2008).